

## **STATUTO**

della "EVERY CHILD IS MY CHILD" o anche per brevità "ECIMC".

### **TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE**

#### **Articolo 1**

**1.1** È costituita un'associazione avente la seguente denominazione: "EVERY CHILD IS MY CHILD ENTE DEL TERZO SETTORE", o anche in forma abbreviata "EVERY CHILD IS MY CHILD ETS".

#### **Articolo 2**

**2.1** L'associazione ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo Via di Sant'Anselmo, n. 14, Roma (RM) 00153 ed ha durata illimitata.

### **TITOLO II – SCOPO - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 3**

**3.1** L'associazione, apartitica e apolitica, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito della beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi, raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017 a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

**3.2** L'associazione è regolata dall'atto costitutivo e dal presente statuto ed agisce ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017, e delle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili.

#### **Articolo 4**

**4.1** L'associazione si propone di sostenere e rafforzare le azioni per le seguenti finalità:

- promuovere attività nel settore della beneficenza, al solo scopo di sostegno alla vita e alla sussistenza di base, rivolte verso i bambini in obiettivo stato di difficoltà economica e sociale e di bambini in stato di disagio a causa di conflitti locali;
- promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione sui temi dei diritti civili dei bambini;
- promuovere e sostenere le iniziative ed eventi che mirino a sensibilizzare l'opinione pubblica e ogni soggetto pubblico istituzionale o privato sui temi di tutela dei diritti civili dei bambini;
- soccorrere i bambini dalla sofferenza, dalla fame, dalla miseria e dal dolore, ovunque essi siano;
- promuovere attività di promozione e supporto al miglioramento del livello di scolarizzazione, rivolte verso ogni soggetto in obiettivo stato di disagio fisico o sociale, in particolare in contesti di povertà o indigenza, conflitti armati, sul territorio nazionale o internazionale;
- diffondere la cultura dell'accoglienza al fine di favorire l'integrazione dei bambini in difficoltà e prevenire fenomeni di disagio e di emarginazione;
- sollecitare la partecipazione degli associati al fine del raggiungimento delle attività sopra richiamate.

## **TITOLO III – OGGETTO SOCIALE**

### **Articolo 5**

**5.1** L'associazione può svolgere le attività di cui comma 1, lettere a, d, f, i, l, u dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017 e in particolare si propone di:

- organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi, spettacoli e manifestazioni pubbliche;
- promuovere e attuare direttamente la creazione di edizioni e pubblicazioni (esclusi i giornali quotidiani), incisioni musicali su qualsiasi supporto e/o in formato digitale e sussidi audiovisivi di ogni genere, nonché la loro fruizione su ogni mezzo;
- sviluppare l'attività di studio, ricerca, e assistenza nel proprio settore di attività ed altri analoghi e affini;
- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi anche musicali, dispense, notiziari e indagini in particolare sul mondo dell'infanzia;
- farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;
- istituire borse di studio, premi e riconoscimenti;
- coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori anche a livello internazionale;
- collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale, europeo o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;
- raccogliere fondi, occasionalmente in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni ed eventi benefici in genere, per sostenere organizzazioni nazionali, europee ed internazionali a difesa dei diritti civili dei bambini in difficoltà e dell'infanzia in genere;
- realizzare ogni attività connessa con il perseguimento dei fini sociali e la promozione dell'associazione come la produzione, realizzazione e distribuzione di gadget, materiale pubblicitario o promozionale, t-shirt, bandane, cappellini, ecc. in occasione di eventi benefici.

**5.2** Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

**5.3** L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diversi di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

**5.4** L'assemblea può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di lasciti donazioni e contributi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

**5.5** L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altri soggetti, associazioni od enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

## **TITOLO IV - SOCI**

### **Articolo 6**

**6.1** Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

**6.2** I soci possono essere:

- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione;

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

- soci onorari: persone fisiche che si sono distinte per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

**6.3** La domanda di ammissione deve essere presentata all'organo amministrativo, Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

**6.4** Tutti i soci sono elencati in apposito libro, che sarà costantemente aggiornato.

### **Articolo 7**

**7.1** La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati.

**7.2** I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo.

**7.3** In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

**7.4** Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non soggetto a rivalutazione.

### **Articolo 8**

**8.1** Tutti i soci, di ogni categoria, possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

**8.2** Tutti i soci in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale hanno il diritto di voto in assemblea, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, al fine di procedere all'approvazione e modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari, nonché alla nomina del Consiglio Direttivo.

**8.3** I soci hanno diritto ad ottenere le informazioni e ad esercitare il controllo sull'attività del Consiglio Direttivo, in ossequio a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

**8.4** Le prestazioni fornite dai soci sono da considerarsi in ogni caso come effettuate a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 9**

**9.1** Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**9.2** Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per:

- morte;
- recesso;
- esclusione;

**9.3** Il socio che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di socio non sono trasferibili e il socio che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

**9.4** La delibera di esclusione è adottata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.
- che non rispetta le convenzioni sociali, la morale pubblica, la decenza ed il buon costume;

**9.5** La delibera di espulsione dovrà essere ratificata dall'assemblea ed il Presidente dovrà comunicarla al socio escluso.

**9.6** Il socio escluso o receduto dall'associazione non ha il diritto al rimborso delle quote già versate, né ad alcuna indennità.

## **TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LIBRI SOCIALI**

### **Articolo 10**

**10.1** Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (se nominato dall'assemblea);
- e) (eventuale Collegio dei Probiviri);

## **Articolo 11**

**11.1** L'associazione, ai sensi dell'articolo 15 del D.L.gs n. 117/2017, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
- (eventuale il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri).

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 12**

**12.1** L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

**12.2** L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di idoneo avviso presso la sede sociale, pubblicazione sul sito o comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc), almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno di svolgimento della stessa. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

**12.3** L'assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

**12.4** L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 30% (trenta per cento) dei soci.

**12.5** L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

**12.6** L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

**12.7** Ciascun socio ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

**12.8** Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

**12.9** Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, nonché raccolte in un apposito libro verbali dell'assemblea. Ad ogni verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea, ove presenti.

### **Articolo 13**

**13.1** Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

**13.2** Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 5, tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per 4 anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili (una/due volta/volte etc.). La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

**13.3** Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

**13.4** Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo e stabilire le modalità di esecuzione ed i responsabili dell'esecuzione, nonché controllare l'esecuzione stessa.

**13.5** Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

**13.6** Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che

garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

**13.7** Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**13.8** In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

**13.9** Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

**13.10** La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

**13.11** Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'assemblea, è investito dei più ampi poteri inerenti le decisioni sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

**13.12** A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio ha anche il potere di:

- 1) decidere sugli investimenti patrimoniali;
- 2) stabilire l'importo delle quote annue di associazione;
- 3) decidere sulle attività e le iniziative dell'associazione e su eventuali collaborazioni con terzi, nonché sulle modalità di attuazione di dette attività, ivi inclusa la stipula di appositi contratti con terzi;
- 4) stabilire eventuali prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi ed i relativi compensi e modalità;
- 5) nominare e revocare dirigenti, funzionari e impiegati, nonché emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
- 6) conferire e revocare procure;
- 7) redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

#### **Articolo 14**

**14.1** Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

**14.2** Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito da un Vice Presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

**14.3** Il Presidente può delegare altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci per lo svolgimento di mansioni tecniche e l'esercizio di particolari funzioni di rappresentanza.

**14.4** In caso di urgenza, il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione. In tal caso, sarà necessaria la successiva ratifica del singolo atto da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 15**

**15.1** L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

**15.2** Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..

**15.3** L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

**15.4** L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 16**

**16.1** Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

### **TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

#### **Articolo 17**

**17.1** Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**17.2** L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali, il cui ricavato sarà in ogni caso destinato alla realizzazione degli scopi sociali e non lucrativi;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

**17.3** L'associazione si dota di un fondo comune per il perseguimento degli scopi sociali ai sensi dell'art. 37 cod. civ.

#### **Articolo 18**

**18.1** L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il



bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa.

**18.2** È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

**18.3** Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**18.4** L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**18.5** Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

## **TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO**

### **Articolo 19**

**19.1** Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Articolo 20**

**20.1** Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**20.2** In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo, a pena di nullità, dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Decorso inutilmente il citato termine, il parere si intende reso positivamente.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 21**

**21.1** Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.